

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ

raccolta di giurisprudenza
2004-2014

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di giurisprudenza
2004-2014

Abstract: raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprioonline.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2004 a 2014 compresi. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: maggio 2015 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-090-7 - codice: JREI20 - nic: 236 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ](#)

[ACCORDO DI CESSIONE --> INCONTESTABILITÀ DEL QUANTUM](#)

[ACCORDO DI CESSIONE --> NULLITÀ](#)

[ART. 40 LEGGE 2359/1865](#)

[ART. 46 LEGGE 2359/1865](#)

[ART. 46 LEGGE 2359/1865 --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA](#)

[CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE](#)

[CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO](#)

[CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO --> BENE INDIVISO](#)

[CONDIZIONI](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ONERE DELLA PROVA](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> PENDENZA GIUDIZIO ANNULLAMENTO](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO](#)

[CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA](#)

[CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA --> COLLEGIO DEI TECNICI](#)

[CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO](#)

[CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> ESPROPRIO PARZIALE](#)

[CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> SALVO CONGUAGLIO](#)

[CONDIZIONI --> LEGITTIMITÀ PROCEDIMENTO](#)

[CONDIZIONI --> NON ACCETTAZIONE INDENNITÀ](#)

[CONDIZIONI --> NOTIFICA RELAZIONE DI STIMA](#)

[CONDIZIONI --> PUBBLICAZIONE RELAZIONE DI STIMA](#)

[CONDIZIONI --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE INDENNITÀ](#)

[CTU](#)

[DECURTAZIONE DEL 40%](#)

[DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI](#)

[DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI --> DOMANDA RICONVENZIONALE](#)

[DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI --> DOMANDA RICONVENZIONALE --> TERMINI](#)

[DOMANDA --> QUALIFICAZIONE](#)

[DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ](#)

[DOMANDA RISARCITORIA, CONVERSIONE](#)

[DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA](#)

[INDENNITÀ DEL FITTAVOLO](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> IMMISSIONE IN POSSESSO](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA](#)

[INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DIFFERENZA](#)

[INTERVENUTA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA](#)

[LEGITTIMATI AD INTERVENIRE](#)

[LEGITTIMATI AD INTERVENIRE --> ASSEGNATARI PEEP](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI --> BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI --> CREDITORE IPOTECARIO](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI --> DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI --> EREDI --> PROVA](#)

[LEGITTIMATI ATTIVI --> SOGGETTI INTERESSATI](#)

[LITISCONSORZIO](#)

[MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE](#)

[NATURA](#)

[OGGETTO](#)

[POTERI DEL GIUDICE](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEJUS](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEJUS --> DIVIETO, LEGITTIMITÀ](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, NATURA DEL BENE](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, CRITERI INDENNITARI](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, PRESUPPOSTI VALIDITÀ DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, VALORE ICI](#)

[POTERI DEL GIUDICE --> UTILIZZABILITÀ FATTO NOTORIO](#)

[PREGIUDIZIALITÀ](#)

[RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE](#)

[RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE --> CONSULENZE TECNICHE](#)

[RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[SENTENZA, IMPOSTA DI REGISTRO](#)

[SOPRAGGIUNTA STIMA DEFINITIVA AMMINISTRATIVA](#)

[TERMINE DECADENZIALE](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> AFFITTUARIO](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> ECCEZIONE DI DECADENZA](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> PER IL PROPRIETARIO EFFETTIVO](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> PER L'ESPROPRIANTE](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[TERMINE DECADENZIALE --> SOSPENSIONE](#)

[UNITÀ DELL'INDENNITÀ](#)

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.9488 del 30/04/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Dagli artt. 400 e 406 c.p.c., può desumersi il principio generale che innanzi al giudice adito con un mezzo d'impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al medesimo, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta. E poiché funzione primaria e generale della Corte d'appello è quella di esercitare la giurisdizione nella cause d'appello delle sentenze del Tribunale (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 53, lett. a), il procedimento davanti alla medesima, salvo le deroghe espressamente previste per i procedimenti diversi ad essa attribuiti, deve intendersi disciplinato dagli articoli 339 ss. c.p.c. e, pertanto, anche dall'art. 350 c.p.c.

Estratto: «La censura si muove in direzione opposta rispetto allo svolgimento del processo che la Corte d'appello riferisce di aver osservato, assumendo che sia stato il collegio a condurre l'istruttoria, rinnovando la nomina di c.t.u. cui in precedenza aveva provveduto l'istruttore. Secondo parte ricorrente, invece, la sentenza sarebbe nulla proprio perché emessa a conclusione di un'attività istruttoria svolta dal collegio invece che dal giudice istruttore. Secondo l'orientamento di questa Corte, la trattazione del giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello, cui può assimilarsi il giudizio di opposizione alla stima, che pure si svolge in unico grado, deve svolgersi davanti al collegio. Dagli artt. 400 e 406 c.p.c., può infatti desumersi il principio generale che innanzi al giudice adito con un mezzo d'impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al medesimo, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta. E poiché funzione primaria e generale della Corte d'appello è quella di esercitare la giurisdizione nella cause d'appello delle sentenze del Tribunale (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 53, lett. a), il procedimento davanti alla medesima, salvo le deroghe espressamente previste per i procedimenti diversi ad essa attribuiti, deve intendersi disciplinato dagli articoli 339 ss. c.p.c. e, pertanto, anche dall'art. 350 c.p.c. (Cass. 14.1.2003, n. 365; 23.4.2008, n. 10576).»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 17/09/2009 - Relatore: Rosa Pezzullo - Presidente: Francesco Del Porto - Parti: BU.MI ed altri c. Comune di Sant'Agata dei Goti

Sintesi: La rubrica di cui all'art. 54 DPR 327/2001 ricomprende nella generale categoria di "opposizione alla stima" anche l'ipotesi specifica della determinazione giudiziale dell'indennità.

Estratto: «Passando, quindi, all'esame delle specifiche eccezioni di improcedibilità e/o di inammissibilità della domanda sollevate dal Comune convenuto, si osserva innanzitutto che, nel caso in esame, non può condividersi l'assunto, secondo cui non potrebbe proporsi "opposizione alla stima" ex art. 54, non essendo stato formulato un giudizio a maggioranza e, quindi, una stima in senso tecnico, avendo due componenti della terna attribuito valore diverso ai terreni espropriati, con l'astensione del terzo. Ed invero, il testuale disposto

dell'art. 54 non porta in alcun modo a ritenere che solo nel caso in cui i tecnici si esprimano concordemente a maggioranza si abbia una "stima" impugnabile, atteso che il rimedio dell'opposizione è un rimedio ampio che consente di censurare tutte le attività connesse al procedimento di determinazione dell'indennità, nonché l'indennità stimata dai tecnici (cfr. disposto della norma, secondo cui: "il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla Corte d'Appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e, comunque, può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità..."). D'altra parte, sarebbe incompatibile con un sistema che ha inteso apprestare, attraverso l'elencazione di cui all'art. 54, uno strumento di tutela sì ampio per l'espropriato, un'interpretazione della norma che escludesse dalla fruizione della tutela il soggetto destinatario di una "stima" non effettuata in ossequio al disposto di cui all'art. 21/11 D.P.R. 327/2001 ("in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza"), ossia operata in maniera del tutto peculiare, in quanto effettuata diversamente da due componenti della terna, con l'astensione del terzo. In ogni caso, appare evidente dalla lettura complessiva dell'atto di "opposizione", che nel censurare certi aspetti della "stima" effettuata dalla terna dei tecnici, gli oppositori abbiano inteso nel contempo espressamente richiedere la determinazione giudiziale dell'indennità (cfr. il riferimento testuale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione alla "diversa misura ritenuta equa da accertare e quantificare in corso di giudizio, anche con eventuale CTU..."), per cui alcun profilo di inammissibilità della domanda potrebbe porsi. Il mancato specifico riferimento nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio alla determinazione giudiziale dell'indennità - omissione questa, peraltro, in linea con la testuale rubrica dell'art. 54 che ricomprende nella generale categoria di "opposizione alla stima" anche l'ipotesi specifica della determinazione giudiziale dell'indennità - ben può essere superata dal potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti. Ed invero, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un'operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione, nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa e senza, tuttavia, incorrere nel vizio di ultrapetizione, lasciando inalterati sia il "petitum" che la "causa petendi" (cfr. in tal senso Cass. N. 14751/2007 e 12402/2007). Nel caso in esame, gli attori, oltre ad avere espressamente richiesto la determinazione giudiziale dell'indennità, rimettendosi alla quantificazione ritenuta equa dall'A.G. hanno svolto considerazioni che lasciano inequivocamente intendere di voler demandare, comunque, all'accertamento del giudice la più giusta indennità dovuta.»

ACCORDO DI CESSIONE --> INCONTESTABILITÀ DEL QUANTUM

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19673 del 13/09/2006 - Relatore: Ugo Vitrone - Presidente: Alessandro Criscuolo

Sintesi: Non è ipotizzabile alcuna contestazione né dell'indennità provvisoria accettata o concordata attraverso un accordo amichevole né del prezzo della cessione volontaria attraverso lo strumento dell'opposizione alla stima.

Estratto: «Per effetto dell'accettazione la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile restando così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima, il cui presupposto è costituito appunto dalla mancata accettazione dell'indennità offerta in via provvisoria cui segue la determinazione dell'indennità definitiva e il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, che costituiscono le condizioni richieste dalla legge per l'emanazione del decreto di espropriazione (Cass. 18 aprile 2003, n. 6303): non è pertanto ipotizzabile alcuna contestazione né dell'indennità provvisoria - accettata o concordata attraverso un accordo amichevole - né del prezzo della cessione volontaria attraverso lo strumento dell'opposizione alla stima.»

ACCORDO DI CESSIONE --> NULLITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.629 del 15/01/2007 - Relatore: Fabrizio Forte - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Nella ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/71 con accordo definitivo sul prezzo (senza la clausola "salvo conguaglio"), qualora sia promossa azione per la nullità parziale del suddetto atto relativamente a solo alcune delle voci della indennità, la rideterminazione del prezzo da parte del giudice deve riguardare non la complessiva indennità e quindi il prezzo di cessione pattuito e divenuto definitivo bensì solo le singole e specifiche nullità denunciate.

Estratto: «Risulta con chiarezza che la sentenza della Cassazione n. 3930 del 1999, a base del giudizio di rinvio in cui è stata emessa la decisione impugnata, ha affermato che nel caso andavano esaminate soltanto le nullità parziali delle componenti del prezzo della cessione denunciate dal Consorzio A.S.I., tenendo conto della eccezione di edificabilità delle aree prospettata dai C. e procedendo alla sostituzione delle voci del corrispettivo ritenute nulle, per violazione di norme imperative. La richiamata sentenza di legittimità, rilevata la distinzione della cessione oggetto del presente giudizio, comunque costituente contratto definitivo liberamente concluso dalle parti, rispetto a quella "salvo conguaglio" di cui alla L. n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale con sentenza 19 luglio 1983 n. 223, ha precisato chiaramente che, in sede di rinvio, "l'oggetto dell'accertamento deve essere limitato alle singole nullità evidenziate nella domanda del Consorzio, tenendo pur sempre conto che, con una sorta di eccezione riconvenzionale, i C. hanno ottenuto la declaratoria della natura edificabile delle loro aree". Il carattere definitivo del contratto di cessione concluso tra le parti, valido ed efficace secondo la citata decisione di legittimità, imponeva al giudice del rinvio di "rivedere le singole domande di nullità proposte dal Consorzio, individuare quelle che non attengono alla mera applicazione delle disposizioni della L. n. 865 del 1971 e, valutarne la fondatezza, procedere a un nuovo calcolo del prezzo di cessione stabilito dalle parti, in tal modo eventualmente emendato". In sede di legittimità, si è quindi affermata, con effetto di giudicato processuale, la validità della cessione conclusa nel caso e si è negata

l'esistenza di una domanda di nullità della intero contratto da parte del Consorzio o, in via riconvenzionale, da parte dei C., escludendosi espressamente che nella fattispecie, in cui si deducevano errori "commessi nel calcolo dell'indennità fabbricati e nella triplicazione del valore anche dei manufatti esistenti sul suolo", potesse comprendersi anche "una più vasta domanda di rideterminazione della indennità, del tutto estranea allo specifico procedimento in esame" (le frasi tra virgolette sono nella sentenza di questa Corte n. 3930/99). Il carattere definitivo del prezzo, concordato in un valido contratto concluso tra le parti, come è ostativo alla applicabilità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nella fattispecie, così impedisce di procedere a una nuova liquidazione del quantum dovuto per la cessione delle aree sulla base del loro valore venale ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, a differenza di quanto deciso dalla sentenza impugnata. Quest'ultima ha ritenuto fondata l'azione di nullità parziale dell'indennità fabbricati, riesaminata come imposto dalla Cassazione, ma non poteva ricalcolare l'intero prezzo della cessione delle aree trasferite sulla base del loro valore venale, come invece ha fatto, in contrasto con la denegata esistenza di una domanda di nuova determinazione dell'intera indennità, che avrebbe portato anche a dover ridurre il dovuto, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ritenuto invece inapplicabile e determinato pure l'esame, dichiarato precluso, della richiesta del Consorzio di rilevare che nell'accordo non era stata compresa un'area in centro edificato, che invece risultava pagata.»

Sintesi: Nella ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/71 con accordo definitivo sul prezzo è ammissibile e fondata la azione di nullità parziale per contrarietà a norme imperative relativamente alla voce concernente il calcolo del corrispettivo per i fabbricati il cui valore venale sia stato determinato in contrasto con la L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, che impone comunque di tenere conto, nella valutazione dei manufatti, del loro stato di conservazione, qualsiasi sia la natura, agricola o edificabile, delle superfici sulle quali essi sorgono.

Estratto: «Delle dedotte azioni del Consorzio A.S.I. di nullità parziale delle indennità - prezzo della cessione conclusa con le controparti, è ammissibile e fondata quella relativa al calcolo del corrispettivo per i fabbricati, il cui valore venale è stato determinato in contrasto con la L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, che impone comunque di tenere conto, nella valutazione dei manufatti, del loro stato di conservazione, qualsiasi sia la natura, agricola o edificabile, delle superfici sulle quali essi sorgono, con conseguente irrilevanza dell'eccezione dei C. di inapplicabilità della legge citata. In ordine alle domande di nullità delle indennità aggiuntive deve invece parzialmente accogliersi l'eccezione riconvenzionale dei C. sulla natura edificabile delle aree, che impone di non applicare la regola di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 1, non spettando nel caso la triplicazione della indennità tabellare al proprietario coltivatore diretto in fatto nella specie operata, così come già precisato. Negata la nullità della triplicazione operata anche in rapporto alle somme corrisposte per i fabbricati, la somma pagata a tale titolo, da ridurre in proporzione alla maggiorazione erogata invalidamente per il fabbricato n. 2, deve presumersi imputabile al valore convenuto dei beni ceduti da C.F., comprensivo del dovuto per la metà fabbricato e per le aree allo stesso cedente appartenenti. In ordine alla indennità erogata a C.F., quale fittavolo della metà del fondo di proprietà del fratello, l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità ad essa relativa deve invece essere respinta con accoglimento della domanda che comporta la riduzione di quanto dovuto a tale titolo al solo valore medio e/o tabellare del terreno, non

ostando alla concessione di tale corrispettivo la natura edificabile delle aree dedotta dai cedenti.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19673 del 13/09/2006 - Relatore: Ugo Vitrone - Presidente: Alessandro Criscuolo

Sintesi: La nullità dell'accordo di cessione per contrasto con norme imperative non può essere delibato neppure incidentalmente dal giudice dell'opposizione alla stima in quanto l'accertamento incidentale può avere ad oggetto solo questioni pregiudiziali e tra esse non può ascriversi l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordo amichevole sull'indennità poiché esso non costituisce un antecedente logico necessario della determinazione della giusta indennità di espropriazione ma ha natura di mero fatto impeditivo dell'espropriazione che deve essere fatto valere necessariamente in separato giudizio.

Estratto: «La dedotta nullità dell'accordo per contrasto con norme imperative, dedotta dalla ricorrente, non può essere delibato neppure incidentalmente dal giudice dell'opposizione alla stima in quanto l'accertamento incidentale può avere ad oggetto solo questioni pregiudiziali e tra esse non può ascriversi l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordo amichevole sull'indennità poiché esso non costituisce un antecedente logico necessario della determinazione della giusta indennità di espropriazione ma ha natura di mero fatto impeditivo dell'espropriazione che deve essere fatto valere necessariamente in separato giudizio.»

ART. 40 LEGGE 2359/1865

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1326 del 15/07/2009 - Relatore: Alba Paola Puliatti - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: In ipotesi di deprezzamento alla proprietà residua per effetto del verificarsi di esproprio parziale, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, difettandone i presupposti (ovvero il comportamento illecito, direttamente causativo di danno ingiusto nella sfera patrimoniale del privato); trattasi piuttosto di questione inerente l'indennità espropriativa, da introdurre mediante impugnazione degli atti espropriativi e/o mediante proposizione di rituale opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario.

Estratto: «-Preliminarmente, va ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale. Alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, secondo cui la possibilità del giudice amministrativo di conoscere dei "comportamenti" della P.A. sussiste unicamente allorquando il "comportamento" in concreto tenuto dall'Amministrazione si ricollegghi, sia pure in via mediata, all'esercizio della funzione pubblica. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 marzo 2009, n. 1198; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 04 luglio 2008, n. 578). Nella fattispecie, l'occupazione ed espropriazione del fondo di proprietà della ricorrente avrebbe comportato, a suo dire, l'impossibilità di utilizzazione di una parte residua della proprietà,

non oggetto di espropriazione e tuttavia "inaccessibile", costituita in buona parte dalle pareti scoscese della "bretella" e della "rampa". La domanda risarcitoria avanzata inerisce pertanto al procedimento espropriativo perfezionatosi con riguardo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è sicuramente collegabile all'esercizio del pubblico potere, secondo l'insegnamento del C.d.S. A.P. 22 ottobre 2007, n. 12. Il ricorso non merita però accoglimento. Non ricorrono, difatti, i presupposti dell'azione risarcitoria proposta, ovvero il comportamento illecito, direttamente causativo di danno ingiusto nella sfera patrimoniale della ricorrente. La SALP srl ha condotto a compimento la procedura espropriativa per la realizzazione delle "rampe di arresto" e "area di sosta" della bretella di collegamento tra lo svincolo di S. Gregorio e la città di Catania, conclusasi con il decreto di esproprio del Prefetto di Catania n. 573 del 17.3.1994, e con la comunicazione alla ricorrente della stima dell'area effettuata dalla Commissione Provinciale, in data 13.1.1994, nonché contestuale offerta della relativa somma, a seguito del rifiuto dell'offerta dell'indennità di espropriazione (nota del 18.1.1993 della Sig.ra Manganaro rivolta alla SALP). Nessuna occupazione usurpativa né acquisitiva è però configurabile, essendo l'area residua alla parziale espropriazione del fondo di sua proprietà, che la ricorrente afferma essere inutilizzabile, non trasformata irreversibilmente. Si è verificato piuttosto il deprezzamento di porzioni residue dell'immobile, rimaste nella giuridica disponibilità della proprietaria, pur se siano divenute di fatto non utilizzabili a cagione della realizzazione dell'opera pubblica. La fattispecie ricade, piuttosto, ad avviso del Collegio, nella previsione dell'art. 40 della l. 2359/1865, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*; ovvero, ricorre l'istituto dell'espropriazione parziale, configurabile allorché ricorra la duplice condizione, da un lato, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, dall'altro, che il distacco di una parte influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante per il solo proprietario o per persone determinate. (Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2008, n. 28817) La perdita di valore della zona residua lamentata dalla ricorrente, avrebbe dovuto trovare tutela, pertanto, in base alla disposizione dell'art. 40 cit., in sede di opposizione alla stima, dove si deve tener conto della diminuzione di valore dell'area residua. (Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1806). Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, difettandone i presupposti e trattandosi piuttosto di questione inerente l'indennità espropriativa, che la ricorrente avrebbe dovuto introdurre mediante impugnazione degli atti espropriativi e/o mediante proposizione di rituale opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11830 del 21/05/2009 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: In ipotesi di esproprio parziale, il giudice è libero di calcolare il deprezzamento della parte residua attraverso il meccanismo differenziale previsto dalla norma (differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante), ovvero aggiungendo al valore venale della parte espropriata il minor valore e/o il deprezzamento della parte residua.

Sintesi: In ipotesi di esproprio parziale il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per le quali lo stesso ha attribuito alla residua parte del fondo una percentuale di deprezzamento

piuttosto che un'altra, e non limitarsi a recepire l'apprezzamento, pur esso immotivato, del tecnico.

Estratto: «La Corte di appello, infatti, dopo avere accertato, senza contestazioni specifiche delle parti al riguardo, la destinazione edificatoria dei terreni M. e che gli stessi avevano nell'anno 2001 il valore di L. 212.000 mq., ha dato atto del deprezzamento arrecato dall'espropriazione alla porzione residua estesa mq. 12.780 mq. e vi ha attribuito un deprezzamento del 20% che ha aggiunto all'importo dell'indennizzo calcolato con riferimento alla porzione formalmente espropriata di mq. 4.400: in tal modo ritenendo, in aderenza al disposto della L. n. 2359 del 1865, espressamente richiamato, che tutto il fondo avesse una unitaria destinazione economica, nel caso edificatoria, per cui il distacco dell'area espropriata abbia influito oggettivamente, in modo negativo sulla porzione residua. Ora è vero che il giudice di merito è libero di calcolare il deprezzamento di quest'ultima parte attraverso il meccanismo differenziale previsto dalla norma (differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante); ovvero aggiungendo al valore venale della parte espropriata il minor valore e/o il deprezzamento della parte residua. E tuttavia in tal caso detto giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per le quali ha attribuito a quest'ultima parte del fondo una percentuale di deprezzamento piuttosto che un'altra avvalendosi al riguardo delle indagini e degli accertamenti compiuti dal consulente. E tale obbligo doveva a maggior ragione essere assolto nella fattispecie, per avere da un lato la stessa sentenza impugnata accertato che l'intera area prima dell'esproprio aveva destinazione edificatoria; e d'altra parte i proprietari prospettato che l'intero fondo residuo è rimasto intercluso a seguito dell'espropriazione parziale, e che non era per essi neppure possibile accedervi se non ottenendo un'autorizzazione dall'ente espropriante, ovvero costituendo una servitù di passaggio di difficile realizzazione dovendo la stessa attraversare un bene pubblico. La Corte territoriale, invece, si è limitata a recepire l'apprezzamento, pur esso immotivato, del tecnico in quanto era "evidente che il consulente nel determinare la percentuale di svalutazione del residuo non ha potuto non tenere conto dell'attraversamento dei fondi da parte dell'opera realizzata e della conseguente fascia di rispetto imposta dalle aree residue che restano tuttavia edificabili": in tal modo sostituendo all'obbligo suddetto un'affermazione meramente tautologica, ed incorrendo nel vizio di omessa motivazione, denunciato dagli espropriati; il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione. Si deve aggiungere che l'affermazione è altresì erronea perché la giurisprudenza sia di questa Corte (sent. 3048/2001; 556/2001; 1220/2000; 841/2000; 7563/1992), che della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale (sent. 133/1971, - 79/1971; 63/1970), che i vincoli gravanti su di un fondo per la sua inclusione nella fascia di rispetto stradale (così come in quella ferroviaria ovvero cimiteriale, e così via) denominati anche "limitazioni legali della proprietà", e collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di insistere su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale o ferroviaria, si traducono

in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3) e soggette ai divieti previsti dalle menzionate norme. Ed allora trattandosi di limitazioni legali della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidenti sul valore del bene e non suscettibili di deroghe di fatto neppure da parte degli strumenti, che in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge, non era sufficiente prendere atto che il terreno era collocato all'interno della zona CI del P.R.G. del comune per riconoscergli destinazione edificatoria, dovendo per converso la Corte di appello dare atto che la sua inclusione nella fascia di rispetto stradale, da essa stessa accertata, comportava per la porzione interessata la perdita della destinazione suddetta che doveva dunque essere calcolata nella valutazione del deprezzamento dalla stessa subito. Pertanto il giudice di rinvio dovrà procedere alla rideterminazione dell'indennizzo per l'espropriazione parziale del fondo M.; ed in conseguenza di essa alla rideterminazione dell'indennità di occupazione temporanea, che come è noto deve essere sempre liquidata in relazione all'estensione del fondo indicata nel decreto di occupazione nonché in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) per ogni anno di occupazione, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (Cass. sez. un. 493/1998 e successive): fermo rimanendo che, mentre per l'indennità di espropriazione la ricognizione delle aree e la valutazione del loro valore deve essere compiuta alla data del decreto ablativo (anno 2001), per quella di occupazione detto apprezzamento deve essere anticipato, come già aveva fatto la sentenza cassata, al periodo in cui si è protratta l'occupazione suddetta (pag. 21 sent.).»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 27/03/2006 - Relatore: Lucia Pignatelli - Presidente: Osvaldo Durante

Sintesi: Nelle espropriazioni parziali, ai sensi dell'art. 40 L. 2359/865, l'eventuale decremento di valore della zona residua può essere fatto valere dal proprietario in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.

Estratto: «Non vi è, né è stato allegato, alcun comportamento della P.A. (o della società incaricata dei lavori) estraneo all'esecuzione dell'opera ma il danno da questa a lui prodotto che non può essere risarcito - derivando da atto legittimo - ma solo indennizzato ai sensi di legge. Ma anche il riferimento all'art. 46 legge 2359/1865 è errato atteso che, nel caso di specie, come incontroverso e risultante dalla stessa consulenza tecnica, l'esproprio subito dalla proprietà dell'appellante è stato parziale. Come ha affermato la Suprema Corte (cfr. Cass. 7590/2001) "nelle espropriazioni parziali, ai sensi dell'art. 40 L. 2359/865, l'eventuale decremento di valore della zona residua può essere fatto valere dal proprietario in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La disposizione richiamata dalla corte di merito (art. 46 cit. legge) è applicabile nei confronti di chi, pur non avendo subito un'espropriazione, riceve un pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica (SS.UU. 9478/97) e prevede un indennizzo in favore dei proprietari di immobili pregiudicati in modo permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità (responsabilità per atti legittimi). L'indennizzo previsto dalla citata norma (art. 46) - che, in quanto mira a reintegrare una perdita patrimoniale (pregiudizio effettivo e attuale), costituisce debito di valore - rappresenta una fattispecie ben diversa da quella regolata

dall'art. 40 cit. legge sulle espropriazioni, diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto di ablazione".»

ART. 46 LEGGE 2359/1865

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.24304 del 18/11/2011 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Luigi Antonio Rovelli

Sintesi: Il pregiudizio riconducibile all'art. 46 L. n. 2359/1865 in quanto esterno alla fattispecie espropriazione per p.u. ed ai suoi effetti, non è invocabile con l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione (nel caso di specie proposta dall'espropriato ex L. n. 865 del 1971, ex art. 19), appartenendo questa alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello ed avendo per oggetto la determinazione del solo quantum dell'indennità allo stesso dovuta per la perdita del terreno acquisito dall'espropriante in forza del decreto ablativo (art. 42 Cost.).

Estratto: «Mentre per quanto riguarda i terreni, ubicati tutti in zona destinata dallo strumento urbanistico all'agricoltura, e quindi privi del requisito dell'edificabilità legale, la Corte di appello ha distinto proprio le porzioni interessate da ghiaia e da altre opere artificiali, cui per tale ragione ha attribuito il maggior valore di Euro 25 mq. dalle particelle impiantate a seminato irriguo, il cui valore di mercato, non contestato dal ricorrente è stato accertato in Euro 3 mq.; per cui neppure sotto questo profilo sussistono i vizi di motivazione dallo stesso lamentati, avendo la liquidazione dell'indennità prevista dal menzionato art. 40 della legge fondamentale coperto tutti i danni conseguenti all'esproprio, nel caso consistenti in particolar modo dallo scorporo delle porzioni espropriate e dal conseguente deprezzamento subito dalle parti residue costituite da suolo e fabbricati. Fra di essi non può dunque rientrare il pregiudizio lamentato dal B. per l'esecuzione in epoca successiva (a quella dell'esproprio) della nuova viabilità, il suo funzionamento e la sua gestione che, avendo arrecato una permanente diminuzione di valore del suo diritto dominicale appartiene all'area di applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 (oggi recepito dal comma 1, dell'art. 44 del T.U.); il quale non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo, ma è diretto alla tutela dei soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. Ed è quindi invocabile allorché la riduzione della godibilità di un loro immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non marginali) del loro diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; ed arrechi al proprietario, un pregiudizio permanente (c.d. espropriazione larvata), che viene dalla norma riparato - malgrado il carattere legittimo dell'opera pubblica realizzata - in base al principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato (Cass. 25017/2005; 10163/2003; 7 390/2001; 15305/2000). Detto pregiudizio deve dunque

essere richiesto al giudice competente per materia e valore e nei confronti dei soggetti titolari dell'opera pubblica o comunque collegati con il suo funzionamento e/o esercizio, nonché con la relativa gestione; per cui del tutto correttamente la Corte territoriale lo ha considerato esterno alla fattispecie espropriazione per p.u. ed ai suoi effetti e non invocabile con l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione nel caso proposta dall'espropriato L. n. 865 del 1971, ex art. 19; la quale appartiene alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello ed ha per oggetto la determinazione del solo quantum dell'indennità allo stesso dovuta per la perdita del terreno acquisito dall'espropriante in forza del decreto ablativo (art. 42 Cost.).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.25017 del 25/11/2005 - Relatore: Fabrizio Forte - Presidente: Giuseppe Maria Berruti

Sintesi: Esula dal giudizio di opposizione alla stima la quantificazione dell'indennizzo ex art. 46 legge 2359/1865.

Estratto: «Non potendo l'espropriato chiedere l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, per terreni collegati funzionalmente a quelli oggetto di esproprio le cui perdite di valore sono indennizzabili solo ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, la domanda può da lui proporsi soltanto per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e legittimato a proporla. È quindi corretta l'affermazione della sentenza di merito che ritiene esuli "dal tema del giudizio l'applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46, che riguarda l'imposizione di vincoli, servitù o depauperamenti a fondi non interessati neppure in parte all'espropriazione e che subiscono tali danni per effetto della semplice realizzazione nei loro pressi dell'opera pubblica, cui l'espropriazione è preordinata" (pag. 22 sentenza impugnata) e il terzo motivo del ricorso della società è quindi infondato.»

ART. 46 LEGGE 2359/1865 --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19305 del 12/09/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: L'art. 46 della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità, assicura l'indennizzo a tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva. Tale disposizione configura una forma di responsabilità per atto legittimo, che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni derivanti da attività illecita, ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone il fatto doloso o colposo della p.a., trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi. Conseguentemente, non è consentito al giudice accogliere la domanda sotto un profilo diverso da quello invocato attraverso l'esercizio dell'una o dell'altra azione.

Estratto: «L'art. 46 della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità, assicura l'indennizzo a tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato

all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva. Tale disposizione configura una forma di responsabilità per atto legittimo, che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni derivanti da attività illecita, ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone il fatto doloso o colposo della p.a., trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi (Cass. 11.6.2003, n. 9341; 9.9.2004, n. 18172). Conseguentemente, non è consentito al giudice accogliere la domanda sotto un profilo diverso da quello invocato attraverso l'esercizio dell'una o dell'altra azione (Cass. 2.4.2001, n. 4790).»

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1701 del 27/01/2005 - Relatore: Salvatore Salvago
- Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: In sede di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto.

Estratto: «la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (d'ufficio) solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia; e che pertanto nel caso siffatta declaratoria non potesse essere emessa in presenza di opposizione di una delle parti, che chiedeva la naturale conclusione del processo, con una pronunzia che negasse in tutto o in parte il diritto dell'espropriato al conseguimento di una ulteriore indennità. D'altra parte, non può dubitarsi dell'interesse dell'amministrazione comunale ad ottenere una tal decisione in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, nella specie non si trattava di decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità determinata dalla Commissione Provinciale: che, se proposta dall'espropriato, comporta che il giudice può determinare un'indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non una somma inferiore a detta stima in difetto di una domanda all'uopo formulata dell'espropriante.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6489 del 02/04/2004 - Relatore: Fabrizio Forte -
Presidente: Giovanni Olla

Sintesi: Fermo restando il potere del giudice di merito di nominare un c.t.u. per le valutazioni tecniche da lui ritenute necessarie, non può comunque eccedere i limiti della domanda, procedendo a tale nomina, anche se non sia "necessaria" per mancanza di un tema controverso, come nel caso in cui le parti abbiano raggiunto l'accordo sul valore del bene ai fini della quantificazione dell' indennità di espropriazione ex art. 5 bis L. n. 359/1992; l'accordo sul valore venale ha fatto cessare sul punto la materia del contendere e ogni interesse a una statuizione diversa del giudice adito.

Estratto: «Come in ogni processo di cognizione, fermo restando il potere del giudice di merito di nominare un c.t.u. per le valutazioni tecniche da lui ritenute necessarie, ex art. 61 c.p.c., la discrezionalità del giudicante nel ricorrere all'ausilio di un tecnico, non può comunque eccedere i limiti della domanda, procedendo a tale nomina, anche se non sia "necessaria" per mancanza di un tema controverso, su cui le parti dimostrino interesse a un'attività di accertamento tecnico. Pertanto, se le parti d'accordo indicano un dato o elemento della domanda, definendolo in via transattiva, così come è accaduto nel caso con riferimento al prezzo di mercato che l'attore, con l'adesione della convenuta, ha domandato di inserire nella liquidazione del corrispettivo da pagare per l'area ceduta, eccede i limiti della domanda la nomina di un c.t.u. per accertare altro valore diverso da quello già concordato dalle parti al fine di liquidare l'indennità di espropriazione corrispettivo della cessione. Il primo motivo di ricorso deve quindi accogliersi per quanto di ragione, per avere la Corte d'appello di Catanzaro in sede di rinvio deciso, in contrasto con l'art. 112 c.p.c. e oltre i limiti di quanto domandato dalle parti, che d'accordo le avevano richiesto di attenersi nel liquidare il dovuto per la cessione al valore venale già accertato prima della cassazione del 1994, dalla sentenza che era stata cassata, solo per fare applicare lo ius superveniens di cui alla L. 359/92 nel liquidare il dovuto, in assenza di statuizioni su detto valore di mercato. L'accordo sul valore venale ha fatto cessare sul punto la materia del contendere e ogni interesse a una statuizione diversa del giudice adito per determinare il corrispettivo della cessione da determinare sulla base di detto valore e tenendo conto degli altri elementi di cui alla richiamata novella del 1992.»

CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO

CORTE D'APPELLO DI POTENZA, SEZIONE CIVILE del 11/12/2014 - Relatore: Rocco Pavese - Presidente: Ettore Nesti

Sintesi: In tema di indennità spettante al privato per il periodo di occupazione legittima di un suo fondo, è preclusa al giudice l'adozione di un provvedimento di condanna dell'amministrazione al relativo pagamento direttamente in favore del primo, essendone consentito il solo ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

Estratto: «Va infine notato che non si sarebbe dovuto disporre il pagamento diretto di tale indennità in favore del proprietario, bensì il versamento della stessa presso la Cassa depositi e prestiti (cfr. ex multis Cass. sez. 1, sentenza 14442 del 7.6.13: 'In tema di indennità spettante al privato per il periodo di occupazione legittima di un suo fondo, è preclusa al giudice l'adozione di un provvedimento di condanna dell'amministrazione al relativo pagamento direttamente in favore del primo, essendone consentito il solo ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti').»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26066 del 10/12/2014 - Relatore: Stefano Benini - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Della somma determinata in sede giudiziale va disposto il deposito, con gli interessi decorrenti dalla data del decreto di esproprio ed al netto di quanto già versato, nella Cassa Depositi e Prestiti.

Estratto: «6 - All'accoglimento del ricorso principale, previa risposta positiva ai quesiti proposti, consegue la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, ed essendo incontestato il valore di mercato del terreno quale accertato dalla Corte territoriale, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso della determinazione dell'indennità di espropriazione nella somma di Euro 158.400,00, della quale va disposto il deposito, con gli interessi decorrenti dalla data del decreto di esproprio ed al netto di quanto già versato, nella Cassa Depositi e Prestiti.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26814 del 29/11/2013 - Relatore: Sergio Di Amato
- Presidente: Sergio Di Amato

Sintesi: La somma determinata in sede giudiziale a titolo di indennità di espropriazione, detratto quanto già depositato per lo stesso titolo, deve essere depositata dall'Amministrazione presso la Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi al tasso legale dalla data decreto di esproprio alla data del deposito.

Estratto: «L'indennità di espropriazione, per il terreno già intestato a Ca.Gi., deve essere, pertanto, determinata in Euro 40.569,72 (L. 63.865 mq X mq 1.230 = L. 78.553.950 = Euro 40.569,72). Tale somma, detratto quanto già depositato per lo stesso titolo, deve essere depositata dal Comune di Oristano presso la Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi al tasso legale dalla data decreto di esproprio (4.5.1998) alla data del deposito.»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 01/10/2013 - Relatore: Raffaella Tronci -
Presidente: Corrado Maffei

Sintesi: Dell'indennità di espropriazione e di occupazione determinata a seguito di opposizione alla stima, va disposto il deposito oltre gli interessi legali e previa detrazione di quanto eventualmente già versato.

Estratto: «Sulla somme come sopra individuate sono dovuti gli interessi legali. Come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità di espropriazione è oggetto di un credito di valuta, al quale si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 1224 c.c.: "Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta, e sullo stesso sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che in relativa somma e' rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da una sua colpita responsabilità per ritardo nel pagamento dell'indennità, L'eventuale rivalutazione di quest'ultima, per contro, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole, idoneo a far sorgere l'obbligo di ulteriore risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma cod. civ. (cofigurabile, peraltro, solo a partire dall'instaurazione del giudizio di opposizione alla